

Traduzione¹

Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente la ferrovia del San Gottardo

Concluso il 13 ottobre 1909

Approvato dall'Assemblea federale il 9 aprile 1913²

Ratificazioni scambiate il 4 ottobre 1913

Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° maggio 1909

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

Sua Maestà il Re d'Italia,

desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo³ e che riguardano specialmente l'Italia e la Svizzera, hanno risolto di concludere un accordo ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:

Art. 1

Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall'Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di là di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli art. 11 e 12 della detta Convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.

Art. 2

Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle Strade ferrate federali⁴⁵ varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l'Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le soprattasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.

CS 13 142; FF 1909 IV 131 1913 I 333 ediz. ted. 1909 VI 50 1913 I 339 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 29 335

³ RS 0.742.140.11

⁴ Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31).

⁵ Vedi: RS 742.40/401

Art. 3

Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le Strade ferrate federali⁶ stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,4 per tonnellata-chilometro di tariffa. L'entrata in vigore di questa tariffa è fissata al 1° novembre 1909.

Per il transito sulla linea del San Gottardo sarà mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,5.

La tassa di spedizione non subirà variazioni.

Art. 4

L'Accordo costituito dalle disposizioni di cui sopra sarà annesso alla nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo ed avrà lo stesso valore di detta Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo apponendovi i propri sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 13 ottobre 1909.

Per il
Consiglio federale svizzero:

A. Deucher
Comtesse L. Forrer

Per Sua Maestà
il Re d'Italia:

Cusani

⁶ Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31).